

Diniego della istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 17 luglio 2025, n. 5396 - Ricicla S.r.l. (avv. Abbamonte) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - Diniego della istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 3 aprile e depositato il 7 aprile 2025, la ricorrente impugna il Decreto del 14 febbraio 2025 con il quale il Dirigente della UOD *"Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli"* ha respinto una sua istanza di rilascio ex articolo 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 della autorizzazione unica ambientale per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti non pericolosi (impianto da ubicare in Pozzuoli in via Frascione nell'area già occupata dal macello comunale ormai dismesso).

La ricorrente premette:

- 1) la proprietà dell'ex Macello comunale è stata acquistata a seguito di procedura pubblica dalla LDG Investimenti (ora *"Trincone 1939 s.r.l."*);
- 2) per la riqualificazione di tale immobile fu rilasciato il permesso di costruire n. 2 del 14 gennaio 2020; il pdc era originariamente intestato al comune di Pozzuoli ed è stato quindi volturato alla LDG Investimenti; per il relativo progetto è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in data 19 dicembre 2019 (previo parere favorevole rilasciato il 10 dicembre 2019 dalla Soprintendenza MIBACT di Napoli);
- 3) di aver quindi presso in affitto l'immobile impegnandosi alla realizzazione del progetto di riqualificazione;
- 4) di aver successivamente presentato alla regione Campania il 3 marzo 2022 istanza di autorizzazione ex articolo 208 citato per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi; viene puntualizzato che con il decreto dirigenziale n. 17 del 12 marzo 2018 la regione Campania aveva escluso il progetto dalla procedura di v.i.a. (a condizione che fossero rispettate alcune prescrizioni, una delle quali era che *"il progetto ... fosse provvisto di ... permesso di costruire del comune di Pozzuoli ... e parere preventivo della Soprintendenza dei beni ambientali e culturali"*));
- 5) il procedimento di rilascio dell'autorizzazione ex articolo 208 era successivamente sospeso in attesa della proroga del provvedimento di esclusione dalla v.i.a. (avendo il relativo decreto efficacia quinquennale);
- 6) nelle more il comune di Pozzuoli sequestrava l'immobile a causa di contestate difformità dal progetto autorizzato dal p.d.c. n. 2 del 2020; queste difformità erano poi sanate dal comune di Pozzuoli che accoglieva una istanza di accertamento di conformità della ricorrente rilasciando, previo parere di compatibilità paesaggistica del 26 aprile 2023, il permesso di costruire a sanatoria n. 14 del 10 maggio 2023 (il relativo progetto era inviato alla soprintendenza per il suo obbligatorio parere ma questa non si esprimeva sul medesimo nei termini prescritti);
- 7) successivamente – a seguito di varie vicende e, in particolare, di un primo diniego regionale di screening v.i.a. seguito da un provvedimento di archiviazione della istanza di autorizzazione ex articolo 208 (entrambi i provvedimenti erano impugnati innanzi a questa sezione con ricorsi dichiarati improcedibili in quanto la regione nelle more procedeva il 3 maggio 2024 a rilasciare la proroga dell'esclusione dello screening v.i.a.) – il 6 settembre 2024 era convocata la conferenza di servizi per l'esame della istanza di autorizzazione ex articolo 208 TUA;
- 8) il 18 dicembre 2024 la competente soprintendenza formulava un parere negativo sul progetto motivato dalla circostanza che l'istante non aveva rispettato alcune delle prescrizioni recate dalla autorizzazione paesaggistica del 10 dicembre 2019;
- 9) in data 19 dicembre 2024 si svolgeva quindi la riunione della conferenza di servizi nel corso della quale l'istante rinunciava ai *"codici CER richiesti"* con l'eccezione di quelli relativi al trattamento della carta e venivano acquisiti i pareri (favorevoli) dell'ARPAC, dei Vigili del Fuoco, dell'ufficio di piano e dell'ufficio ambiente del comune di Pozzuoli; l'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli, tuttavia, dichiarava di non poter certificare la *"compiuta conformità urbanistica dell'intervento"* a causa delle difformità dall'autorizzazione paesaggistica contestate dal parere soprintendentizio del 18 dicembre 2024; la conferenza di servizi si concludeva quindi con *"determinazione negativa"* essendo stato ritenuto *"prevalente l'interesse pubblico qualificato della tutela paesaggistica espresso dal parere sfavorevole del soprintendenza e in considerazione del parere edilizio sfavorevole del comune di Pozzuoli"*;
- 10) in data 8 gennaio 2025, la regione – preannunciando di ritenere *"prevalente"* il parere negativo della soprintendenza, anche in considerazione del parere edilizio sfavorevole del comune – fissava i termini all'istante per controdedurre al



riguardo; la Ricicla presentava quindi le sue controdeduzioni il 20 gennaio 2025; seguivano quindi una nota del 30 gennaio 2025 dell'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli, con cui l'amministrazione si esprimeva negativamente sul progetto invitando la Ricicla a ripresentare l'istanza (integrandola con gli elementi occorrenti a rappresentare lo stato di fatto in rapporto a quanto prescritto dai titoli edilizi e paesaggistici in precedenza rilasciati), una nota del 4 febbraio 2025 in cui la soprintendenza riconfermava le ragioni della sua contrarietà al progetto e, infine, una nota del 6 febbraio 2025 della istante che controdeduceva ai rilievi mossi dal comune e dalla soprintendenza.

In data 14 febbraio 2025 la regione Campania respingeva l'istanza di autorizzazione con il provvedimento impugnato.

Il diniego si fonda sulla condivisione del parere negativo della soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli secondo cui il progetto avrebbe potuto *“determinare una netta diminutio del patrimonio paesaggistico del contesto puteolano”* e di esso *“non risultano dimostrate la legittimità edilizia né la conseguente aderenza ai titoli edilizi rilasciati”*; a ciò veniva aggiunto che non risultava realizzata una delle condizioni cui era sottoposto il provvedimento di esclusione dalla procedura di v.i.a. (cioè che il progetto fosse assistito da preventivo permesso di costruire del comune e parere della soprintendenza dei beni ambientali e culturali), dato il parere sfavorevole della soprintendenza e le perplessità del comune in merito agli aspetti edilizi.

Di qui la proposizione del ricorso all'esame con il quale la Ricicla s.r.l. denuncia l'illegittimità del diniego in quanto:

I) la regione Campania, nel porre in essere le proprie valutazioni, ha ritenuto di dare prevalenza al parere negativo della soprintendenza aderendovi acriticamente senza svolgere alcun autonomo apprezzamento e senza tener nel debito conto che il suo progetto – che oltretutto beneficia di finanziamento a carico dei fondi del PNRR – era stato positivamente valutato dalla quasi totalità dei soggetti pubblici intervenuti nel procedimento ed era stato comunque valutato positivamente dalla soprintendenza al tempo del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del dicembre 2019;

II) il parere dell'ufficio tecnico del comune di Pozzuoli – che ha oltretutto partecipato alla conferenza di servizi con vari uffici senza esprimere un unitario parere sul progetto – è viziato da un evidente difetto di istruttoria mancando *“una qualsivoglia concreta valutazione dell'intervento RICICLA”*;

III) la conferenza di servizi è stata caratterizzata da plurime violazioni dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; e infatti: a) è stato violato il termine massimo per la sua conclusione; b) il comune di Pozzuoli vi ha partecipato con vari uffici ciascuno dei quali ha prestato un autonomo parere, mentre l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che ciascun ente sia rappresentato da un unico soggetto/ ufficio; c) la decisione finale non è stata adottata *“sulla base delle posizioni prevalenti”* espresse dai partecipanti e la regione non ha tenuto conto che *“il dissenso di un Amministrazione che partecipa ad una Conferenza di Servizi ... per esser validamente espresso, deve essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì una critica costruttiva, non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto esaminato. ... (Cons. St., IV, n. 3252/2015)”*; d) la regione avrebbe comunque potuto concludere favorevolmente il procedimento sulla base degli elementi che l'istante aveva fornito in riscontro al preavviso di diniego, eventualmente subordinando la determinazione positiva al rispetto delle prescrizioni della soprintendenza e all'esibizione di ulteriori e nuovi grafici descrittivi dell'intervento in corso di completamento secondo quanto *“raccomandato”* dal comune di Pozzuoli con la sua nota del 30 gennaio 2025; un tale *modus operandi* sarebbe stato del resto pienamente giustificato dalla circostanza che Ricicla si era dichiarata disponibile in tal senso e il progetto presentato ha una particolare meritevolezza ambientale tanto da avere ottenuto il finanziamento a carico del PNRR.

Si sono costituiti in giudizio la regione Campania, il comune di Pozzuoli e i ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura - soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli; è inoltre intervenuto *“ad opponendum”* il signor Gaetano Troncone, nella qualità di proprietario di immobili direttamente confinanti o limitrofi all'area oggetto dell'intervento e al fine di tutelare il proprio interesse a evitare il pregiudizio che deriverebbe dalla messa in esercizio dell'impianto, *“giacché la zona immediatamente prossima alla sua proprietà verrebbe interessata da una massiccia attività industriale di smaltimento rifiuti, con le conseguenti ricadute sulla salubrità dell'aria, sulla rumorosità e sull'esposizione a sostanze nocive, oltre che dall'aumento di traffico di mezzi pesanti, con conseguente peggioramento della qualità dell'insediamento abitativo nella zona interessata e deprezzamento dei suoi immobili, dovuta anche al rilevato contrasto con i vincoli paesaggistici”*.

All'esito della pubblica udienza dell'8 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ministero dell'ambiente e l'eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento del signor Troncone sollevata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda la posizione del ministero dell'ambiente, la notificazione del ricorso nei suoi confronti è avvenuta, come lo stesso ministero dell'ambiente ammette nella nota depositata il 15 aprile 2025 dall'avvocatura dello Stato, in adempimento a uno specifico disposto di legge, cioè dell'articolo 12-bis del d.l. 16 giugno 2022 n. 68 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, secondo cui, nei giudizi su ricorsi relativi a interventi finanziati in tutto o in parte da fondi PNRR, *“sono parti necessarie ... le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ...”*; l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ministero dell'ambiente è quindi infondata.

Pure infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'intervento del signor Troncone; Ricicla nega che l'interventore abbia

sia legittimazione che interesse a opporsi all'accoglimento del ricorso contro il diniego di AUA in contestazione; Ricicla evidenzia in particolare, *“sotto il profilo edilizio”*, che l'abitazione dell'interventore si troverebbe a circa 290 metri lineari dal suo impianto e a distanza inferiore da un altro impianto industriale; in sostanza l'abitazione dell'interventore si trova in piena zona industriale ed è sempre stata a ridosso di attività insalubri nel contesto di un'area la cui *“destinazione produttiva e tecnologica è assolutamente inequivoca”*; sotto il *“profilo ambientale”*, l'interventore – sostiene Ricicla – argomenta il suo interesse all'intervento dando una rappresentazione completamente errata del tipo di impianto da realizzare, che non tiene conto della rinuncia a tutti i codici CER originariamente richiesti salvo quelli relativi al trattamento della carta; ciò implica che i pericoli di inquinamento rappresentati dall'interventore sono inesistenti; a ciò poi si aggiunge che egli non ha mai contestato i titoli edilizi relativi all'impianto; di qui l'inammissibilità dell'intervento *“avendo ... prestato acquiescenza ai titoli edilizi, in forza dei quali l'impianto – in corso di ultimazione – risulta realizzato: e d'altronde è lo stesso interventore che disquisisce ...- solo delle prescrizioni di cui ai titoli edilizi, in realtà mai impugnati”*.

L'intervento del signor Tricone risulta ammissibile, potendosi in capo a questo soggetto riconoscere sia la legittimazione che l'interesse.

Quanto alla legittimazione, non è contestato quanto documentato in allegato all'atto di intervento in merito alla proprietà in capo al signor Tricone di aree poste a confine con quella dell'impianto Ricicla e alla piena proprietà di altre aree collocate oltre le prime; nelle aree in piena proprietà si trova oltretutto anche l'abitazione dell'interventore; in questo quadro non si può negare che quest'ultimo sia titolare di una posizione legittimante all'intervento che soddisfa pienamente le condizioni richieste a questo scopo dalla giurisprudenza; in merito all'interesse, non è contestabile che l'attivazione in prossimità delle aree di cui l'interventore è comproprietario e proprietario di un impianto per il trattamento di rifiuti (per quanto non pericolosi) sia idoneo a pregiudicarne gli interessi, essendo evidente che la prossimità a un impianto di trattamento di rifiuti ne diminuisce la godibilità e può diminuirne il valore; al riguardo non può fare a meno di osservarsi che la stessa ricorrente ha depositato un certificato di destinazione urbanistica dell'area dell'ex macello comunale da cui risulta che essa ricade, secondo il P.R.G. comunale, in zona D3-2 *“parco scientifico e tecnologico”* e in zona A.R.T., aree di ricerca tecnologica, secondo il piano paesistico dei Campi Flegrei; è quindi abbastanza evidente che l'area non abbia una naturale e soprattutto esclusiva destinazione a attività industriali del tipo di quella che la ricorrente intenderebbe avviare e che la realizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti in luogo della utilizzazione dei volumi esistenti *“per le attività affini a quella della zona: ricerca produzione avanzata, servizi, uffici e gestione del parco scientifico”* prevista dal P.R.G. e dal P.T.P. è idonea a incidere negativamente sul valore delle proprietà dell'interventore. Infine la circostanza che quest'ultimo non abbia a suo tempo impugnato i titoli edilizi e paesaggistici rilasciati per la realizzazione dell'impianto non esclude che egli possa dolersi del rilascio (o meglio sostenere la legittimità del diniego di rilascio) della AUA necessaria per l'esercizio dell'impianto che è un provvedimento diverso e autonomo.

Ciò premesso in punto di rito, può passarsi al merito del ricorso.

Al fine di comprendere le ragioni della decisione è opportuno specificare quali fossero le prescrizioni cui la soprintendenza aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto del 10 dicembre 2019 e la cui violazione costituisce il presupposto del parere negativo che essa ha formulato nel procedimento di rilascio della AUA necessaria al fine di realizzare l'impianto e metterlo in esercizio.

La soprintendenza aveva in particolare: a) vietato la realizzazione *“del rivestimento esterno in rame”* del capannone in quanto esso avrebbe potuto *“generare”*, vista la sua *“essenza impropria come materiale di copertura, sostanziali variazioni al paesaggio circostante nonché alterare il contesto ambientale tutelato dall'articolo 15 del P.T.P. dei Campi Flegrei”*; b) prescritto che il telaio in acciaio fosse costituito da una struttura leggera *“e comunque costituita da una trave non più alta di 80 cm.”*; c) prescritto che la prevista pavimentazione a lastroni in pietra lavica vesuviana ricoprisse *“solo lo spazio adibito al lavoro mentre intorno alle pareti cieche e/o chiuse del nuovo edificio sia prevista un'area a verde”*; era altresì prescritto che *“lungo tutto il perimetro del lotto siano piantate essenze autoctone con alberature sempreverdi a alto fusto”*; d) prescritto che la rotonda, ove era prevista la collocazione di una scultura in bronzo rappresentante Adriano Olivetti e *“l'albero della tecnologia”*, fosse integrata con *“vegetazione a arbusto e prato verde”*.

Va poi aggiunto che, nella descrizione del progetto recata dal parere, si legge che era previsto che le pareti perimetrali del capannone fossero chiuse da *“finiture in doghe di legno”*.

Come accennato, la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli il 18 dicembre 2024 formulava un parere negativo sul progetto ritenendo che esso *“può produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio puteolano generando, di fatto, una netta diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto”*; questa valutazione negativa si fonda sulle circostanze che: 1) il progetto presentato non rispettava le prescrizioni del parere del 10 dicembre 2019; 2) l'utilizzo per il capannone di travi alveolari estradossate poste a facciavista aventi altezza di 1 m. avrebbe creato *“effetti alienanti e discordanti con l'ambito territoriale ... dequalificando le vedute panoramiche limitrofe con tipologie costruttive, tecnologiche architettoniche avulse dal contesto e dunque non compatibili in generale con il paesaggio puteolano”*; 3) la relazione tecnico descrittiva descrive la presenza di un macello in discreto stato di conservazione che *“in realtà sembrerebbe essere allo stato di rudere e parzialmente demolito”*; essa non cita gli interventi sinora eseguiti e *“non descrive in fase progettuale il tipo di materiale da costruzione e di*

rivestimento esterno previsti per la futura area da destinare a uffici”; 4) la pratica è carente della “documentazione necessaria e obbligatoria per una sua adeguata valutazione paesaggistica” e del preventivo parere della commissione locale del paesaggio; 5) il permesso a sanatoria n. 14 del 10 maggio 2023 è stato emesso in assenza di parere soprintendentizio.

Premesso che la complessiva valutazione negativa della soprintendenza è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o incoerenza, può rilevarsi che le ragioni di fatto poste a base di tale valutazione risultano in larga misura corrette e sono confermate dalla documentazione depositata. E infatti:

a) la non corrispondenza del progetto presentato alle prescrizioni del 10 dicembre 2019 (e oltretutto la loro violazione, dato che lo stato di attuazione del progetto non risulta compatibile con la volontà di rispettarle, come oltre si vedrà) risulta confermata dalla documentazione depositata; e infatti: a1) dalla tavola “sezione e prospetti” risulta che le travi estradossate che, secondo la soprintendenza avrebbero dovuto avere altezza massima di 80 cm., sono rappresentate con una sezione di 1 m.; a2) la planimetria di progetto rappresenta una pavimentazione in parte in “calcestruzzo” e in parte in “calcestruzzo con geomembrana in HDPE” (polietilene a alta densità); non vi è quindi traccia della pavimentazione in “lastroni in pietra lavica vesuviana” per ricoprire lo spazio adibito al lavoro e dell’area verde (per la quale era altresì prescritto che “lungo tutto il perimetro del lotto siano piantate essenze autoctone con alberature sempreverdi a alto fusto”); sul punto va solo osservato – in relazione a quanto sostenuto dalla ricorrente circa il mancato completamento dei lavori e alla circostanza che lo stato attuale dei lavori sarebbe compatibile con il rispetto della prescrizione relativa alla pavimentazione – che non è stato contestato il condivisibile e documentato (da fotografie) assunto dell’interventore secondo cui la pavimentazione è ormai ultimata, come dimostra il suo allineamento ai tombini, per cui, al fine di rispettare le prescrizioni della soprintendenza, questa pavimentazione andrebbe in realtà eliminata, poiché non è concepibile che lo strato di pietra vesuviana si collochi in posizione sovrastante rispetto ai tombini (a parte il rilievo che la sistemazione di un’area a verde con la piantumazione di essenze sempreverdi a alto fusto non è compatibile con la cementificazione dell’area); a3) va anche aggiunto che nel parere soprintendentizio si afferma che il muro perimetrale dell’area era previsto come “composto da una base in muratura di tufo e mattoni con ringhiera di recinzione superiore a gradoni e in fasciame di legno” e la documentazione fotografica depositata dall’interventore mostra una recinzione sormontata da elementi metallici;

b) la documentazione della pratica (almeno da quanto è dato comprendere dai depositi eseguiti) risulta effettivamente carente in merito alla descrizione dei caratteri dell’intervento; al riguardo si è obiettato che a questa incompletezza si sarebbe potuto porre rimedio richiedendo opportune integrazioni anziché negare il parere favorevole; tuttavia deve rilevarsi che, essendo state le divergenze oggetto di rilievo nei pareri espressi dal comune e dalla soprintendenza, Ricicla disponeva degli elementi necessari per attivarsi autonomamente e avrebbe potuto quindi presentare le opportune integrazioni senza che occorresse una specifica richiesta in tal senso; deve quindi concludersi che le divergenze tra il progetto proposto alla conferenza e i titoli già presentati (poste partitamente in evidenza anche nelle note dell’ufficio tecnico del comune di Pozzuoli) giustificano la mancata richiesta di integrazioni e (anche) l’invito del comune a ripresentare l’istanza; sul punto deve ulteriormente osservarsi che in ultima analisi la stessa difesa della ricorrente finisce con l’ammettere implicitamente l’esistenza di queste divergenze e “la confusione” e “approssimazione” lamentata dal comune in merito alla rappresentazione dei profili edilizie; infatti la Ricicla ha insistito, sia nei suoi apporti al procedimento che in sede giurisdizionale, nel contestare che la soprintendenza ha sostenuto nel suo parere negativo insufficienza e inidoneità della documentazione presentata senza considerare che si tratta della stessa documentazione che la soprintendenza ha valutato quando ha rilasciato il 10 dicembre 2019 il parere favorevole prodromico al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica del 19 dicembre 2019; ma, se la documentazione è la stessa, allora è chiaro che essa è insufficiente, perché gli elaborati progettuali presentati per ottenere l’AUA avrebbero dovuto essere conformi ai titoli già rilasciati e quindi rappresentare uno stato di progetto conforme sia alle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica sia al permesso di costruire a sanatoria del 2023.

Alla luce di quanto precede, può ritenersi che nessuna delle censure proposte sia meritevole di accoglimento.

Per quanto concerne il primo motivo, può rilevarsi che la scelta della regione Campania di dare prevalenza al parere della soprintendenza e dell’ufficio tecnico del comune di Pozzuoli risulta tutt’altro che irragionevole o non motivata; tenuto conto del tipo di impianto da realizzare e della circostanza che esso si colloca in un contesto di particolare pregio paesaggistico, non può ritenersi ingiustificata la scelta di dare prevalenza al parere dell’organo che è competente alla tutela del vincolo ambientale; la valutazione compiuta dalla soprintendenza risulta d’altro lato, come già visto, ampiamente giustificata sul piano fattuale e il rilievo della ricorrente secondo cui essa illegittimamente contraddirebbe il parere rilasciato nel 2019 ai fini dell’autorizzazione paesaggistica risulta infondato perché – anche a prescindere dal fatto che le valutazioni nel corso del tempo possono mutare – il mutato avviso è senz’altro giustificato dalla non corrispondenza del progetto presentato in conferenza alle prescrizioni che nel 2020 la soprintendenza aveva impartito (oltre che dalla loro violazione in sede di realizzazione del progetto); in questa prospettiva anche la volontà di adeguamento ai rilievi mossi manifestata dalla ricorrente dopo il preavviso di diniego ha scarso rilievo alla luce del suo comportamento pregresso caratterizzato – oltre che dalla violazione delle prescrizioni della soprintendenza – anche dalle ulteriori difformità rilevate in corso di lavori dal comune che erano state sanate chiedendo l’accertamento di conformità. A tutto ciò va ulteriormente

aggiunto che l'essenzialità dei pareri del comune e della soprintendenza è confermata dalla circostanza che il provvedimento con cui la regione Campania aveva escluso la necessità di v.i.a. poneva tra le sue condizioni che il progetto fosse provvisto del parere (evidentemente favorevole) della soprintendenza per il profilo paesaggistico- ambientale e del permesso di costruire del comune di Pozzuoli per il profilo urbanistico-edilizio; nessuna delle due condizioni si è in realtà realizzata; la soprintendenza ha, infatti, espresso parere negativo e il progetto presentato in conferenza – proprio per il fatto di essere lo stesso progetto presentato per il rilascio del p.d.c. del 2019 (come più volte sostenuto in ricorso) – evidentemente non comprendeva le modifiche conseguenti e necessarie alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica del 19 dicembre 2019 (che integravano il progetto assentito con il p.d.c. n. 2 del 2020) e all'accertamento di conformità del 10 maggio 2023.

Anche il parere dell'ufficio tecnico del comune si sottrae alle censure denunciate; come si è già visto, infatti, gli assunti comunali sono sostanzialmente confermati dagli atti di causa che confermano violazioni di prescrizioni e incongruenze negli elaborati di progetto evidenziate nella nota dell'ufficio tecnico comunale del 30 gennaio 2025.

Per quanto concerne infine i profili procedurali va osservato che non vi è stato superamento dei termini prescritti.

L'articolo 14-ter prescrive infatti che i lavori della conferenza debbano concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione (il termine è però di 90 giorni *“qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini”*); nel caso all'esame, quindi, il termine era di 90 giorni; poiché la prima riunione si è tenuta il giorno 9 ottobre 2024 il termine di 90 giorni sarebbe scaduto il 7 gennaio 2025; la riunione della conferenza di servizi che si è determinata negativamente sul progetto si è tenuta il 19 dicembre 2024 e quindi prima che il termine scadesse.

Per il comune di Pozzuoli risultavano presenti il Dirigente della Direzione 8 (coordinamento ambiente e servizi pubblici) e il Dirigente della Direzione 5 (coordinamento urbanistica e gestione del territorio); il verbale non indica quale dei due Dirigenti fosse il *“rappresentante del comune”* investito del potere di manifestarne la volontà; tuttavia nella conferenza il comune ha manifestato, come prescritto dall'articolo 14-ter), un parere unico e di contenuto univoco e ciò soddisfa il disposto dell'articolo 14-ter, nel senso che la circostanza che ogni ente debba designare un unico rappresentante non esclude che questo rappresentante possa essere assistito nella riunione da altri esponenti dell'amministrazione per esigenze istruttorie e, quindi, la mancata indicazione a verbale di quale dei due dirigenti intervenuti fosse in concreto *“l'unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza”* si risolve al massimo in una irregolarità tenuto conto che il comune nella conferenza ha comunque espresso attraverso un proprio rappresentante la propria volontà *“in modo univoco e vincolante”*.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della regione Campania, del comune di Pozzuoli, del ministero della cultura – soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli e dell'interventore, che liquida in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, per ciascuna delle parti sopra indicate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)